

12
5377



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 341 /13

Oggetto: ricorso in appello proposto innanzi al Consiglio di Stato in S.G. con atto notificato il 25/07/2013 dalla S.p.A. Cantieri del Mediterraneo c/l'Autorità Portuale di Napoli e nei confronti della NMN - La Nuova Meccanica Navale srl. Annullamento e riforma sentenza n. 630 del 25/01/2013 del TAR Campania - Napoli, sez. VII. Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Ufficio Legale dell'Autorità Portuale di Napoli - Avvocato Antonio del Mese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 99 del 15/03/2013, che lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli a far data dal 22/03/2013;

Visto il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in S.G., notificato a mezzo servizio postale il 25/07/2013 ed acquisito in pari data al protocollo APN n. 4447, proposto dalla S.p.A. Cantieri del Mediterraneo c/l'Autorità Portuale di Napoli e nei confronti della NMN - La Nuova Meccanica Navale srl per l'annullamento e la riforma della sentenza n. 630 del 25 gennaio 2013 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, sezione VII, con la quale viene in parte accolto il ricorso proposto dalla srl La Nuova Meccanica Navale per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza APN n. 6 del 03/04/2012, nella parte in cui sono state apportate modifiche al Regolamento per la Gestione dei Bacini di Carenaggio pubblici esistenti nel Porto di Napoli;

Vista la necessità di costituirsi in giudizio;

Vista la nota prot. XIX 5191360 del 02/07/1996 con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione chiedeva all'Autorità Portuale di Napoli se intendesse o meno avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la nota prot. fax n. 498 del 25/07/1996 con la quale l'Autorità Portuale di Napoli comunicava di non volersi avvalere dell'Avvocatura dello Stato, essendo l'Ente dotato di un proprio Ufficio di Avvocatura per la rappresentanza e difesa in giudizio;

Visto il D.P.C.M. del 4.12.1997 (in G.U. 7.1.1998, n. 4), rettificato nel titolo da un mero comunicato del 5.2.1998, con il quale l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa di alcune Autorità portuali;

Vista la sentenza n. 5989 del 12.4.2012/14.6.2013 con la quale la sezione III *ter* del T.A.R. Lazio, nell'annullare le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rese in materia di patrocinio delle Autorità Portuali, ha affermato, tra gli altri, i seguenti principi: "... l'attuazione del patrocinio facoltativo contemplato dalla legge costituisce una fattispecie complessa cui concorrono

del

indefettibilmente due elementi: il primo, è la volontà dell'amministrazione, per cui la legge non prevede già il patrocinio obbligatorio, di ritenere opportuno il patrocinio erariale; il secondo, è l'atto di autorizzazione che, una volta intervenuto, consente l'esplicarsi degli effetti di cui all'art. 43 ... l'Avvocatura dello Stato non può difendere in giudizio l'Autorità portuale, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, la predetta Autorità non ha mai chiesto il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ma anzi, lo ha espressamente rifiutato ... il potere ministeriale di adottare direttive generali per l'indirizzo dell'attività amministrativa non può mai travalicare quanto disposto dalle norme di legge, né può il Ministero, al fine di adottare soluzioni ritenute più razionali, sovrapporre i propri convincimenti a quelli espressi dal legislatore, dovendo attenersi, ove ricorrano difficoltà interpretative, ai comuni canoni ermeneutici ... non è legittimo il potere di vigilanza esercitato essendosi sostanziato, in definitiva, in una elisione delle prerogative proprie dell'ente, cui la legge riconosce espressamente autonomia amministrativa, operando una vera e propria forzatura dell'istituto del patrocinio facoltativo, rendendolo, di fatto, obbligatorio nella misura in cui si è ritenuta l'irrilevanza e l'ininfluenza della manifestazione di volontà del singolo ente ...";

Vista la sentenza n. 9253 /1996 con la quale le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione, all'avvocatura erariale;

Considerato che l'Autorità Portuale di Napoli è dotata di un Ufficio Legale cui sono preposti Avvocati, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale degli Avvocati, ex art. 3 del R.D.L. 1578/1933 e art. 23 L. 247 del 31/12/2012, dotati di adeguata competenza e professionalità specifica ed abilitati al patrocinio in favore dell'Ente da cui dipendono;

Valutate le ragioni organizzative (mantenimento e valorizzazione dell'ufficio legale interno costituito da avvocati iscritti nell'elenco speciale), funzionali (informazione e assistenza tempestive) e professionali (alta specializzazione degli avvocati interni);

Vista e valutata copiosa giurisprudenza in materia secondo la quale *"...le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono. Tale principio poggia direttamente sul dettato costituzionale di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone a chi opera per la P.A. regole di correttezza e parsimonia nella gestione della cosa pubblica e sulla considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione ed un suo personale - è con essi che deve ottemperare alle sue funzioni ... In conformità ai principi generali di cui sopra, se l'ente ha un proprio ufficio interno di Avvocatura, non è consentito demandare l'attività consulenziale o quella defensionale e procuratoria all'esterno ...";*

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Considerato che nel giudizio innanzi al TAR Campania - Napoli, sez. VII, RG 2444/12, conclusosi con la sentenza n. 630/13 impugnata nel presente ricorso, questa Amministrazione è stata rappresentata e difesa dall'Avvocatura interna;



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Delibera n. 341 /13

Ritenuta dunque la necessità di conferire l'incarico di rappresentare e difendere, ad ogni effetto e conseguenza di legge, l'Autorità Portuale di Napoli all'Avvocato Antonio del Mese, patrocinante in Cassazione, al quale verrà rilasciato apposito mandato;

Considerato che la spesa preventivata per spese legali e di domiciliazione, di €3.000,00, graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;

DELIBERA

1) Di costituirsi in giudizio e di resistere al suddetto ricorso in appello per l'annullamento e la riforma della sentenza n. 630 del 25/01/2013 del TAR Campania – Napoli, sez. VII, proposto dalla S.p.A. Cantieri del Mediterraneo, notificato il 25/07/2013, a ministero dell'Avvocato Antonio del Mese;

2) Di eleggere domicilio legale in Roma, per il compimento di ogni necessaria attività istruttoria e procedimentale, presso lo studio dell'avv. Nicola Marcone, alla piazza dell'Orologio n. 7;

3) Di impegnare l'importo di € 3.000,00 quale spesa presuntiva da sostenere per oneri legali e di domiciliazione; tale spesa graverà sul capitolo 27 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità;

4) Di trasmettere la presente al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Napoli, li 01.08.13

=====

Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Luciano Dassatti)

Si notifica all'Area Aff. GG. e CC. _____ Collegio dei Revisori dei Conti _____ Area Amm.vo Contabile-
RAG _____

Napoli, li 01.08.13